



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 29/09/2020

OGGETTO : TARIFFE TARI 2020 - APPROVAZIONE, DETERMINAZIONE
SCADENZE PAGAMENTO E MISURE DI CARATTERE
STRAORDINARIO IN DEROGA AL VIGENTE REGOLAMENTO.

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 17:30 nella Sala delle
adunanze Consiliari previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dello Statuto Comunale si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano presenti ed assenti i Consiglieri Comunali:

	PRES	ASS
BONECHI MARCELLO	X	
STIACCINI GIUSEPPE	X	
CELLAI LUIGI	X	
MIGLIORINI GIACOMO	X	
GORI LUCA	X	

MUGELLI CARLO		X
MACCAFERRI DANIELA	X	
CASTRATI BENEDETTA		X
MAZZIERI SONIA	X	
MORI NICCOLO'		X
D'AUBERT FILIPPO MARIA	X	

Totale presenti: 8 Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta Il Segretario Roberto Gamberucci, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Marcello Bonechi nella sua qualità di Presidente
Del Consiglio, la quale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Scrutatori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto legge 23/02/2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 13 del 05/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto legge 17/03/2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 27 del 24/04/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/03/2020 e l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Difesa del 22/03/2020 ("Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale");
- il Decreto legge 25/03/2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/04/2020, 10/04/2020 e 26/04/2020;
- il Decreto legge 19/05/2020 n. 34 (c.d. Rilancio) "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto Legge 30/07/2020 n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/08/2020;

Preso atto delle criticità derivanti dall'attuale emergenza sanitaria che si stanno ripercuotendo sul tessuto economico e sociale del Comune di Castellina in Chianti e considerato pertanto indispensabile prevedere misure di contenimento dei disagi al fine anche di favorire ed agevolare una pronta ripresa dell'economia locale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23/06/2020 con la quale, preso atto delle criticità derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, si dava indirizzo di rinviare le scadenze di pagamento della Tari 2020, come di seguito specificato:

- prima rata da corrispondere entro il 30/09/2020;
- seconda rata da corrispondere entro il 30/11/2020;
- terza rata da corrispondere entro il 28/02/2021

con possibilità di pagare la prima e la seconda rata in un'unica soluzione entro il 15/10/2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 76 approvata in data 25/09/2020 con la quale veniva stabilito di procedere di promuovere, attuare e proporre al Consiglio comunale, per quanto di competenza, le seguenti misure di carattere economico per l'anno 2020: introduzione di misure di riduzione della parte variabile della tariffa TARI 2020, finanziate con risorse di bilancio, per le utenze non domestiche interessate da provvedimenti di sospensione dell'attività disposti da normative nazionali o regionali, o comunque riconducibili all'emergenza sanitaria, come da comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'ente, tramite portale Regionale STAR del periodo di sospensione dell'attività;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Richiamata la deliberazione n. 158 del 05/05/2020 emessa dall'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente con oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19;

Ritenuto pertanto di procedere, compatibilmente con gli equilibri di bilancio ed all'interno delle possibilità consentite dalla normativa, ad introdurre misure di sostegno del territorio;

Acquisto il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

con n. 6 voti favorevoli, nessun voto contrario, n. 2 voti di astensione (Mazzieri, D'Aubert), su n. 8 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) di individuare per l'anno 2020 le seguenti rate e scadenze, confermando sia le tariffe approvate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29/03/2019 (riportate nell'allegato A alla presente deliberazione) che la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche stabilita per lo stesso anno:
 - prima rata da corrispondere entro il 30/09/2020;
 - seconda rata da corrispondere entro il 30/11/2020;
 - terza rata da corrispondere entro il 28/02/2021con possibilità di pagare la prima e la seconda rata in un'unica soluzione entro il 15/10/2020;
- 2) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 3) di approvare la seguente ulteriore agevolazione, in deroga al vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI, in ragione degli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19, in aggiunta alle agevolazioni e alle riduzioni già previsto negli articoli da 22 a 28 dello stesso Regolamento: riduzione del 100% della parte variabile della tariffa, limitatamente alle utenze non domestiche interessate da provvedimenti di sospensione dell'attività disposti da normative nazionali o regionali, o comunque riconducibili all'emergenza sanitaria come da comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'ente tramite portale Regionale STAR del periodo di sospensione dell'attività, con la sola esclusione delle categorie 07, 08, 09, 13, 18 e 19;
- 4) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa è garantita esclusivamente a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale della variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno antecedentemente al presente provvedimento per un importo stimato massimo pari ad € 12.000,00;
- 5) di specificare che l'agevolazione di cui sopra sarà concessa a seguito della pubblicazione di apposito bando, e comunque nei limiti dell'importo stanziato a tal fine in bilancio, nella misura massima di € 12.000,00;

6) di dare atto che, per quanto concerne la conferma delle tariffe per l'anno 2020, il presente atto supera e sostituisce la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2019;

7) di dare atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico del MEF, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019;

8) di dichiarare, a mente dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità del presente atto stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine mediante apposita e separata votazione che ha dato il seguente esito: n. 6 voti favorevoli, nessun voto contrario, n. 2 voti di astensione (Mazzieri, D'Aubert), su n. 8 consiglieri presenti e votanti.

Dal che si è redatto il presente verbale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Marcello Bonechi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO

Roberto Gamberucci

(atto sottoscritto digitalmente)

Allegato A

Il piano economico finanziario per l'anno 2019 è stato approvato da ATO Rifiuti Toscana per un importo di € 641.945,25.

Tale importo deve essere integrato con le componenti di costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti sostenuti dall'Amministrazione comunale che rientrano nelle attività di cui al DPR 158/99 in coerenza alla Legge 147/2013, come riportate nella tabella che segue:

VOCI DI COSTO	IMPORTO
SPESE DI PERSONALE AMM.VO	€ 46.425,36
SPESE SPAZZAMENTO STRADA	€ 1.500,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-
SPESE RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI	€ 5.837,00
SPESE DI GESTIONE TARI	€ 4.000,00
SGRAVI E RIMBORSI TARI	€ 2.200,00
RIFIUTI RIMOZIONE SMALTIMENTO CARCASSE	€ 1.000,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 48.000,00
CONTRIBUTO ATO	€ 1.470,00
QUOTA CONTRIBUTO SERVIZIO APEA	€ 4.700,00
SPESE AUTOMEZZI	€ 0,00
TOTALE	€ 115.280,36,00

I predetti costi costituiscono:

- quanto ad € 101.056,36,00 costi fissi;
- quanto ad € 14.224,00 costi variabili (spese spazzamento strada, spese recupero rifiuti pericolosi e quota contributo servizio Apea).

Pertanto, il costo complessivo di gestione dei rifiuti sostenuto dall'Ente nell'anno 2019 ammonta ad € 757.225,91 di cui

- € 533.648,98,00 di costi fissi
- € 223.576,93 di costi variabili)

come risulta dal piano economico finanziario.

Per la determinazione delle tariffe occorre procedere alla ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, sulla base della scelta effettuata dall'Amministrazione mirata ad agevolare le utenze domestiche, in modo da procedere alla ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche:

- 58% per le utenze domestiche,
- 42% per le utenze non domestiche

Per l'anno 2019, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, sono indicati nella tabella seguente:

Numero di componenti	K _a	K _b
	(v. tab 1a DPR 27.04.1999 n. 158)	(v. tab 2a DPR 27.04.1999 n. 158)
1 componente	0,82	1,00
2 componenti	0,92	1,80
3 componenti	1,03	2,30
4 componenti	1,10	3,00
5 componenti	1,17	3,60
6 o più componenti	1,21	4,10

I seguenti coefficienti K_c e K_d utili ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/99 sono indicati nella tabella che segue :

Tipologia		K _c	K _d
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	5,62
2	Campeggi, distributori carburanti	0,85	7,20
3	Stabilimenti balneari	0,62	5,31
4	Esposizioni, autosaloni	0,49	4,16
5	Alberghi con ristorante	1,74	13,09
6	Alberghi senza ristorante	0,92	8,28
7	Case di cura e riposo	0,96	8,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	9,25
9	Banche e istituti di credito	0,80	6,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,10	9,38
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	10,19
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere	1,00	8,54
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,19	10,10
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,88	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	8,52
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,83	32,52
17	Bar, caffè, pasticceria	3,50	28,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,66	22,57
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,39	20,35
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,00	40,00
21	Discoteche, night club	1,58	13,42

Sulla base dei predetti coefficienti ed in considerazione del costo complessivo di gestione del servizio rifiuti pari ad € 757.225,91 vengono determinate per l'anno 2019 le seguenti tariffe:

UTENZE DOMESTICHE

Numero di componenti	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 componente	€ 1,34	€ 48.05
2 componenti	€ 1,51	€ 86.49
3 componenti	€ 1,69	€ 110.52
4 componenti	€ 1,80	€ 144.15
5 componenti	€ 1,92	€ 172.98
6 o più componenti	€ 1.98	€ 197.01

UTENZE NON DOMESTICHE

Tipologia		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,65	€ 0,69
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 2,13	€ 0,89
3	Stabilimenti balneari	€ 1,55	€ 0,65
4	Esposizioni, autosaloni	€ 1,22	€ 0,51
5	Alberghi con ristorante	€ 4,50	€ 1,61
6	Alberghi senza ristorante	€ 2,30	€ 1,02
7	Case di cura e riposo	€ 2,40	€ 1,01
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,72	€ 1,14
9	Banche e istituti di credito	€ 2,00	€ 0,83
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,75	€ 1,15
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 3,00	€ 1,25
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere	€ 2,50	€ 1,05
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,90	€ 1,24
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 2,20	€ 0,92
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,50	€ 1,05
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 9,57	€ 4,00
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 8,75	€ 3,43
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 6,67	€ 2,77
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 5,97	€ 2,50
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 10,00	€ 4.91
21	Discoteche, night club	€ 3,95	€ 1,65

Tali tariffe sono applicate, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della L.147/2013 ed in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio di cui al comma 654, anche per l'anno 2020.